

[Mostra rif. normativi](#)

Legislatura 16° - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 210 del 07/06/2011

**DIFESA (4ª)**

MARTEDÌ 7 GIUGNO 2011

**210ª Seduta**

Presidenza del Presidente

**CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 15,25.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente **CANTONI** informa la Commissione che, a partire dalla seduta odierna, si potranno adottare ulteriori forme di pubblicità relative agli atti delle procedure informative. In particolare, potrà essere pubblicato sul sito *internet* della Commissione il materiale eventualmente consegnato, durante la seduta, dai soggetti uditi.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario COSSIGA risponde all'interrogazione n. 3-02082, dei senatori Pegorer ed altri e vertente sulla società Difesa Servizi S.p.A, rilevando innanzitutto che l'articolo 535 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (nel quale sono state riassettate le corrispondenti disposizioni della legge n. 191 del 2009), ha previsto, al comma 6, che lo statuto della società Difesa Servizi S.p.A, costituita dal comma 1 del medesimo articolo, rechi una serie di disposizioni minime tese a garantire che la citata società agisca sotto un così stretto controllo e direzione del Ministero della difesa da poter essere considerata un ente *in house* della stessa Amministrazione, secondo i requisiti delineati sia dalla giurisprudenza comunitaria, sia da quella nazionale. Ciò nella considerazione che il Parlamento, su conforme determinazione del Governo e su proposta del Ministero della difesa, ha ritenuto che non costituisse condizione sufficiente il possesso da parte dell'amministrazione di riferimento dell'intero pacchetto azionario.

Nel dettaglio, il citato comma 6 dell'articolo 535 dispone che lo statuto preveda il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi; la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti; le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla società nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria; le modalità per l'esercizio dei poteri d'indirizzo e controllo sulla politica aziendale; l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa; il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto. Su queste basi è stato quindi predisposto lo statuto della società che è stato approvato con il decreto dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2011, secondo le procedure previste.

Il rappresentante del Governo osserva quindi che, pur in carenza di una espressa previsione normativa, allo scopo di garantire la massima trasparenza e controllo sulla società, lo statuto, all'articolo 26, ha previsto la presenza di un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della medesima Corte, alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Per quel che attiene agli indirizzi strategici e ai programmi secondo i quali la società dovrà operare nel biennio 2011-2013, è stato poi adottato, lo scorso 19 maggio, il relativo decreto interministeriale, sempre ai sensi del citato articolo 535, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Il predetto atto normativo precisa con maggiore dettaglio quali sono i programmi di gestione economica dei beni e delle attività che la società dovrà perseguire, nonché le relative modalità e limiti d'azione, definiti dall'articolo 4 dello statuto, chiarendo altresì che l'attività della società dovrà conformarsi ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento; fissa i principi da seguirsi per la definizione dell'assetto organizzativo della società (che dovrà essere proporzionato al volume delle attività affidate e agli asset gestiti); indica quali debbano essere i contenuti minimi del contratto di servizio da stipularsi tra il Ministero della difesa e la società Difesa Servizi.

La finalità per cui è stata costituita la società è infatti quella di gestire le risorse create dalla Difesa, traendo da esse preziose fonti di autofinanziamento, altrimenti non disponibili, con le quali sostenere parte delle spese obbligatorie fisse e continuative (esempio affitti, utenze di energia elettrica, telefoniche, tasse smaltimento rifiuti) e per realizzare politiche sociali a vantaggio del personale militare e civile. In virtù di tale meccanismo, la società consente di poter riutilizzare integralmente e in modo tempestivo ed efficace risorse prodotte dallo stesso dicastero al fine di conseguire beni e servizi necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, introducendo, in tal modo, una maggiore flessibilità rispetto alle regole che disciplinano il funzionamento del bilancio dello Stato. Dal quadro normativo sopra delineato e dai contenuti dei discendenti provvedimenti attuativi emerge, quindi, con chiarezza, che non sussistono in alcun modo condizioni tali da poter consentire al Consiglio di amministrazione di avere consistenti margini di discrezionalità e di autonomia.

Conclude rilevando che la società Difesa Servizi S.p.A costituisce un organo e uno strumento operativo attraverso il quale il ministero della Difesa potrà perseguire i propri fini istituzionali nel pieno rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento che devono sempre sottendere l'azione della pubblica amministrazione.

Replica il senatore **PEGORER (PD)**, rilevando che i dati poc'anzi forniti si limitano esclusivamente a delineare il quadro normativo in cui la società Difesa Servizi si troverà ad operare, laddove l'atto di sindacato ispettivo a sua firma intendeva porre l'accento sugli obiettivi di fondo sottesi all'istituzione dell'organo, già emersi, peraltro, nel dibattito parlamentare relativo all'approvazione della legge n. 191 del 2009. In particolare, sarebbe a suo avviso utile sapere se siano state già poste in essere delle iniziative volte al reperimento di importanti risorse economiche tramite la società, ovvero si versi, per contro, in una preoccupante fase di stallo.

Nel preannunciare la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo sul tema, si dichiara infine insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

**IN SEDE REFERENTE****(626) BERSELLI. - Modifica all'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento dei ruoli**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 marzo scorso.

Il presidente **CANTONI**, dopo aver brevemente riepilogato l'iter del provvedimento, ricorda che nella seduta pomeridiana del 4 maggio era stato udito al riguardo il Capo

del I reparto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, generale Ricciardi, che aveva evidenziato alcuni rilievi critici.

Il senatore PEGORER (PD) osserva che, alla luce di quanto esposto dal generale Ricciardi, si renderebbe opportuno procedere al ritiro del disegno di legge, ovvero ridefinirne profondamente i contenuti.

Anche ad avviso del senatore TORRI (LNP) il disegno di legge presenta numerose problematiche, debitamente evidenziate nell'audizione dello scorso 4 maggio.

Esprimono, del pari, forti perplessità sui contenuti del disegno di legge anche i senatori DEL VECCHIO (PD), AMATO (PdL) e CARRARA (CN-Io Sud).

La Commissione delibera quindi di sospendere l'esame del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(988) SCANU. - Modifica all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra - e petizioni nn. 190 e 191 ad esso attinenti**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 marzo scorso.

Il presidente CANTONI ricorda che nella seduta antimeridiana del 23 marzo il relatore Esposito aveva illustrato gli emendamenti a sua firma, in ordine ai quali il rappresentante del Governo si era riservato di compiere degli approfondimenti concernenti la copertura finanziaria.

Interviene quindi il sottosegretario COSSIGA, rilevando che i competenti uffici tecnici del Ministero della difesa stanno attualmente compiendo le dovute analisi ed assicurando che di esse sarà dato conto non appena saranno ultimate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1282) NEGRI. - Estensione al personale militare delle norme a sostegno della maternità e della paternità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 maggio scorso.

Il sottosegretario COSSIGA fornisce alcune precisazioni in ordine alla posizione contraria del Governo sulle proposte emendative presentate al disegno di legge (*pubblicate in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 18 maggio*), osservando che gli emendamenti in questione introdurrebbero numerose criticità in una realtà che vede le Forze armate e l'Arma dei carabinieri presenti capillarmente sul territorio, anche in unità di piccole dimensioni. Anche il superamento del vincolo della sussistenza, presso l'ente o il reparto di destinazione, di una sede vacante potrebbe poi comportare una serie di rilevanti problematiche, sia a seguito dei problemi gestionali derivanti dalla presenza di un cospicuo numero di militari in assegnazione temporanea, sia relativamente all'impiego del personale (si avrebbero, infatti, considerato che una gran parte del personale dipendente proviene dal centro e dal sud del paese, numerosi esuberi nei reparti ubicati nel meridione a fronte di una preoccupante sottoalimentazione di quelli situati nelle regioni del nord), sia, infine, per quanto attiene alla compromissione dello spirito di corpo e del senso di appartenenza, elemento invece fondamentale per il buon funzionamento dell'apparato militare.

Con riferimento, in particolare, all'applicazione dell'istituto dell'aggregazione, rileva quindi che la posizione di aggregato, come definita dalla legge, è stata creata principalmente al fine di far fronte ad esigenze temporanee di carattere operativo o addestrativo, prescindendo perfino dalla Forza armata di appartenenza. L'applicazione prevista dall'emendamento 1.2, tuttavia, potrebbe dar luogo a rilevanti problematiche laddove le posizioni previste fossero già tutte ricoperte, con una palese difficoltà di impiego per il reparto ricevente. Ulteriori complicazioni, poi, potrebbero sorgere nei casi in cui non esista nel reparto di destinazione un incarico compatibile con quello posseduto dall'interessato.

Inoltre, i reparti cedenti si verrebbero a trovare in oggettive difficoltà, non potendo operare un rimpiazzo del personale in aggregazione. Ciò comporterebbe, in particolare, un aggravio del carico di lavoro gravante sui militari esclusi dal beneficio, con conseguente e non auspicabile malumore tra i ranghi. Inoltre, laddove la professionalità temporaneamente perduta risultasse indispensabile in relazione ai compiti svolti, di volta in volta si dovrebbe nuovamente aggregare ulteriore personale per far fronte alla difficoltà, con il generarsi di ulteriori e non auspicabili problematiche specifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2158) SCANU ed altri. - Sanatoria per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda e collocato in quiescenza nella posizione di riserva nel periodo compreso tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre 1997**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 maggio scorso.

Il sottosegretario COSSIGA esprime, da un punto di vista contenutistico, un parere sostanzialmente favorevole sull'emendamento 1.1, a firma del relatore Del Vecchio (*pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 25 maggio*, e volto a riferire il testo del provvedimento al nuovo Codice dell'ordinamento militare). Da un punto di vista formale rileva tuttavia che potrebbe essere opportuna -stante il carattere transitorio e circoscritto di quanto disposto- una riformulazione della proposta che collochi quanto in essa previsto all'interno delle disposizioni di coordinamento, transitorie e finali dello stesso Codice, eventualmente come articolo 2229-bis.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.